PROGRESS s.r.l.
MONITORAGGI AMBIENTALI

ORGANIZZAZIONE CON SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO UNI EN ISO 9001:2008

*Sede legale*
Via Torbole 36, I-00135 Roma (RM)
Tel +39 06 3211 267 | Fax +39 06 8928 0454
Codice fiscale e Partita IVA: 05119321007
R.E.A. RM 841978 | Cap. soc. € 90'000,00 int. vers.
PEC: amministrazione@pec.olfattometria.com

*Sede operativa*
Via Nicola A. Porpora 147, I-20131 Milano (MI)
Tel. +39 02 4548 5624 | Fax +39 02 9998 5126
www.olfattometria.com | info@olfattometria.com
PEC: progress@pec.olfattometria.com

# C.I.S.A. S.p.A.

C.da Forcellara San Sergio, Massafra (TA)

Installazione di produzione di CSS
e stoccaggio di rifiuti non pericolosi
C.da Forcellara San Sergio, MASSAFRA (TA)

Procedura di A.I.A. ex D.Lgs 152/2006
Documenti richiesti nel corso della CdS del 24/06/2015

## Non pertinenza dei valori limite di emissione degli inquinanti HF, HCl, $SO_2$ e COT nell'emissione EC1

Dott. Chimico Flavio De Santis

| | | | |
|---|---|---|---|
| Documento protocollo | **TA052-15r00 del 29/06/2015** | | |
| Codice Cliente | **10249** | Commessa | **15450** |

**Indice**

1. Premessa ..... 2
2. Riferimenti normativi ..... 2
3. Origine di HF, HCl e $SO_2$ nelle emissioni di impianti di trattamento rifiuti ..... 2
4. Presenza di composti organici nelle emissioni e rilevanza del parametro COT ..... 3
5. Conclusioni ..... 3

## *1. Premessa*

Durante la Conferenza dei Servizi del 24/06/2015, l'Autorità Competente ha presentato una bozza di Allegato tecnico dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (vedasi Verbale della Conferenza dei Servizi redatto dalla Provincia di Taranto, 9° settore, Servizio Autorizzazione Integrata Ambientale). Relativamente al punto 7.1 della bozza di Allegato tecnico (recante "Emissioni atmosferiche - Punti di emissione convogliati in atmosfera") il gestore durante la Conferenza ha rilevato che alcuni dei parametri per i quali sono stati previsti dei valori limite di emissione non sarebbero pertinenti all'emissione in esame (Emissione convogliata EC1: camino espulsione del sistema di abbattimento filtro a maniche + scrubber, che tratta gli effluenti dell'impianto di produzione di CSS). Conseguentemente, come riportato nel citato verbale, l'Autorità competente ha invitato "*il Gestore a fornire dichiarazione di tecnico abilitato circa la non sussistenza degli elementi HF, HCl, $SO_2$, Mercaptani al camino EC1*".
Il presente documento intende fornire le motivazioni richieste a sostegno della richiesta di eliminare dalle prescrizioni dell'A.I.A. i valori limite di emissione per gli inquinanti HF, HCl, $SO_2$, COT.

## *2. Riferimenti normativi*

Valori limite di emissione degli inquinanti HF, HCl e $SO_2$ sono fissati o suggeriti:

- dal BREF su "Waste Treatments Industries" della Commissione Europea (edizione agosto 2006), ma limitatamente ai processi di combustione o ai processi di digestione anaerobica o ai processi che trattano rifiuti contenenti tenori considerevoli di particolari sostanze (es.: clorofluorocarburi);
- dal D.M. 05/02/1998 (come modificato dal D.M. 05/04/2006), ma limitatamente agli impianti che utilizzano il CDR per la produzione di energia elettrica mediante processi di combustione (Allegato 2, suballegato 1, punto 1 e suballegato 2).

Presso l'installazione in esame non vi è alcuna fase di processo che preveda né reazioni di combustione, né reazioni di ossidazione, né processi di digestione anaerobica biologica.

## *3. Origine di HF, HCl e $SO_2$ nelle emissioni di impianti di trattamento rifiuti*

Nell'ambito degli impianti industriali di trattamento di rifiuti, emissioni di HF, HCl e $SO_2$ possono generarsi in quantità significativa:

- qualora i rifiuti stessi contengano già tali composti, disciolti o fissati nella matrice;
- qualora i rifiuti contengano composti organici o inorganici contenenti fluoro, cloro o zolfo (es.: polimeri fluorurati, polimeri clorurati, gomme da vulcanizzazione) e tali composti siano sottoposti a processi di combustione o ossidazione (parziale o totale), catalizzati da alte temperature o processi biologici.

Presso l'installazione in esame non vi è alcuna fase di processo che preveda né reazioni di combustione, né reazioni di ossidazione, né processi di digestione anaerobica biologica, né fasi di riscaldamento ad alta temperatura della massa del materiale trattato.

## 4. Presenza di composti organici nelle emissioni e rilevanza del parametro COT

Nelle emissioni aeriformi in atmosfera dell'installazione in esame sono presenti vari composti organici volatili (COV). Conformemente a quanto previsto dalle BAT, le emissioni di composti organici volatili dovuti al trattamento di rifiuti possono essere significative in relazione all'eventuale impatto olfattivo. A proposito di questa possibilità, nel corso dell'istruttoria per il rilascio dell'AIA è stata individuata, quale strumento per l'esame delle emissioni odorigene dell'installazione, la Legge Regionale Puglia n. 23/2015 del 16/04/2015. Essa impone al gestore il monitoraggio di un corposo elenco di composti organici volatili, ciascuno accompagnato da uno specifico valore limite di emissione. Convenuto, come s'è detto, che le emissioni di COV da installazioni come quelle in esame sono rilevanti essenzialmente solo per quanto concerne l'impatto olfattivo, i monitoraggi di singoli COV previsti dalla L.R. 23/2015 sono da considerare esaustivi rispetto a questo argomento. Al contrario, la determinazione del parametro COT (carbonio organico totale), poiché non permette contestualmente di individuare i singoli composti che formino la miscela di COV emessa, non può fornire alcuna indicazione aggiuntiva (nei confronti del contenimento dell'impatto olfattivo) rispetto alla determinazione dei singoli COV prevista dalla L.R. 23/2015.

## 5. Conclusioni

Per quanto precede, si può concludere che:

- Nell'installazione in esame non vi sono processi o fasi di processo idonee alla produzione o al rilascio di quantità significative di HF, HCl e $SO_2$, né del resto per tali inquinanti la legislazione applicabile fissa valori limite di emissione per la tipologia di impianto in esame, che consiste nel trattamento e produzione di CSS, ma non nell'utilizzazione (combustione) di CSS per la produzione di energia elettrica o termica.
- Per quanto riguarda il parametro COT, si ritiene che l'applicazione dei requisiti della L.R. 23/2015 copra in modo esaustivo, per la tipologia di impianto in esame, la materia del monitoraggio e del contenimento delle emissioni di composti organici volatili; ossia si ritiene che, ai fini del monitoraggio e del contenimento delle emissioni di odore dell'installazione, l'elenco dei singoli COV contenuto nella L.R. 23/2015 rappresenti adeguatamente le famiglie di COV potenzialmente presenti nelle emissioni in atmosfera. Pertanto si ritiene immotivata la fissazione di un valore limite di emissione per il parametro COT, se abbinata alla fissazione di tutti i valori limite di emissione stabiliti per i singoli COV dalla L.R. 23/2015.

Il Consulente Chimico
Dott. Chimico Flavio De Santis

Firmato digitalmente da
**Flavio De Santis**

CN = De Santis Flavio
O = Ordine dei Chimici Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise/80422850588
OU = Numero di iscrizione:003330
T = Chimico
C = IT